

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

TITOLO 1 – SEZ. IV
D.L. 81/2008

➤ INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, nonché di tutte le figure che nell'impresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono state inserite tra le **misure generali di tutela** se svolte nei confronti dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS.

➤ INFORMAZIONE

- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

- Il datore di lavoro fornisce un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi:
 - alla attività della impresa in generale,
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro,
 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi,
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente,
 - sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta,
 - le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia,
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.

➤ **FORMAZIONE**

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro,
- del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 6).

➤ **Addestramento**

➤ Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

➤ **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, **con particolare riferimento** ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda" (art. 37, co. 1).

➤ Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel **libretto formativo del cittadino** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
